
Regolamento

Soci

Principi generali

- Art. 1 Introduzione
- Art. 2 Obbligo di informare e di annunciare; erogazione di prestazioni
- Art. 3 Persone assoggettate all'assicurazione
- Art. 4 Inizio e fine della copertura assicurativa
- Art. 5 Data di effetto, età tariffaria, età pensionabile
- Art. 6 Reddito annuo assicurato

Prestazioni assicurate, pretesa e pagamento

- Art. 7 Prestazioni assicurative
- Art. 8 Misure transitorie
- Art. 9 Capitale di pensionamento (avere di vecchiaia)
- Art. 10 Clausola beneficiaria
- Art. 11 Pagamento, luogo d'esecuzione

Finanziamento

- Art. 12 Contributi

Caso di uscita

- Art. 13 Recesso dal contratto di socio

Organizzazione e amministrazione

- Art. 14 Organo della Fondazione
- Art. 15 Il Consiglio di Fondazione
- Art. 16 Partecipazione alle eccedenze
- Art. 17 Patrimonio della Fondazione
- Art. 18 Organo di revisione, perito abilitato in materia di previdenza
- Art. 19 Responsabilità, obbligo di mantenere il segreto

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 20 Revisione del regolamento di previdenza
- Art. 21 Liquidazione della Fondazione
- Art. 22 Foro
- Art. 23 Entrata in vigore



Principi generali

Art. 1 Introduzione

1. Il Fondo di soccorso della Società Svizzera degli Autori (SSA) (in seguito chiamato Fondazione) è finalizzato a realizzare una previdenza pensione e decesso per gli autori soci.
2. La Fondazione ha lo scopo di assicurare gli autori che soddisfano le condizioni dell'art. 3 del presente regolamento.
3. La Fondazione promulga il presente regolamento di previdenza. Il regolamento definisce i diritti e gli obblighi della persona assicurata, degli aventi diritto, della SSA e della Fondazione.
4. La Fondazione ha concluso, per riassicurare i propri obblighi di prestazioni, un contratto vita-collettivo con la Basilese Vita SA (in seguito chiamata la Basilese). La Fondazione è contraente d'assicurazione e beneficiaria.

Art. 2 Obbligo di informare e di annunciare; erogazione di prestazioni

1. Le persone assicurate, gli aventi diritto e i beneficiari di prestazioni di previdenza sono tenuti a fornire alla Fondazione le informazioni complete e veridiche necessarie alla liquidazione dell'assicurazione.
2. La Basilese declina ogni responsabilità circa le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza degli obblighi suddetti.
3. Qualora delle prestazioni fossero versate per errore o percepite indebitamente, in particolar modo in seguito all'omissione di dichiarare delle prestazioni e dei redditi, la Basilese può esigere il rimborso delle prestazioni erogate in eccesso o detrarre da quelle in scadenza.
4. La Fondazione, la Basilese e le compagnie assicurative che vi partecipano hanno adottato tutte le disposizioni necessarie per un trattamento strettamente confidenziale dei dati.

Art. 3 Persone assoggettate all'assicurazione

1. Sono assicurati, nell'ambito della Fondazione, tutti gli autori che abbiano sottoscritto un contratto di socio con la SSA da almeno un anno e i cui diritti d'autore percepiti tramite la SSA siano pari o superiori a Fr. 1'000.- nell'anno di riferimento, che corrisponde all'anno trascorso. In questo caso, sono assicurati anche per il rischio di decesso (capitale di decesso secondo l'art. 7 cifra 2, 2° paragrafo) a partire dall'anno successivo a quello di riferimento.
2. Se durante un anno, l'assicurato non percepisce diritti per almeno Fr. 1'000.-, resta tuttavia assicurato per il decesso durante i due successivi, oltre i quali l'assicurato ha la possibilità di continuare l'assicurazione a titolo personale.
3. Fatto salvo l'articolo 8 cifra 4, il presente regolamento non si applica ai mandanti.



Art. 4 Inizio e fine della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa inizia quando l'autore soddisfa le condizioni fissate dall'art. 3.
2. Quando l'assicurato recede dal contratto di socio, la copertura assicurativa si limita all'avere disponibile, conformemente all'articolo 13.

Art. 5 Data di effetto, età tariffaria, età pensionabile

1. La data di effetto è fissata al 1° gennaio. Ad ogni data d'effetto sono effettuati gli adeguamenti delle prestazioni. Gli adeguamenti dipendono dai diritti versati nel corso dell'anno civile precedente.
2. L'età tariffaria è raggiunta il primo giorno del mese che segue la data del compleanno (regolamentazione AVS). È utilizzata per il calcolo del capitale di decesso assicurato in base ad un premio tariffario.
3. L'età pensionabile è determinata da quella in vigore nella Legge federale sulla previdenza professionale, la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Se ne fa richiesta, l'assicurato ha tuttavia la possibilità di restare assicurato fino all'età massima di 70 anni.

Art. 6 Reddito annuo assicurato

1. Il Consiglio di Fondazione definisce, in accordo con la SSA, il genere di diritti percepiti in Svizzera che determinano il reddito assicurato. Il reddito assicurato al 1° gennaio di un anno si riferisce all'anno civile trascorso.
2. Il reddito assicurato è limitato a Fr. 200'000.-.

Prestazioni assicurate, pretesa e pagamento

Art. 7 Prestazioni assicurative

1. Prestazione di vecchiaia:

Un capitale di vecchiaia è versato il 1° del mese che segue la data del compleanno dell'età pensionabile. Il capitale corrisponde al cumulo dei premi unici aumentati dell'interesse corrispondente al mercato e fissato annualmente dalla Basilese. Per il calcolo di questo interesse, la Basilese si basa sui rendimenti compensati e a lungo termine delle obbligazioni della Confederazione. Qualsiasi modifica del tasso d'interesse è soggetta all'approvazione della FINMA.

Il premio unico è definito annualmente dal Consiglio di Fondazione e messo in conto il 1° giugno dell'anno in corso.

Il risparmio inizia all'età di 25 anni, nella misura in cui i criteri d'ammissione siano soddisfatti.



2. Prestazioni in caso di decesso (in caso di decesso per malattia o incidente):

Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (cumulo dei premi unici durante la durata dell'assicurazione aumentati di un interesse secondo l'articolo 7 cifra 1).

A questo importo si aggiunge un capitale per decesso decrescente annualmente.

L'allegato 1 indica le prestazioni per il decesso in base all'età raggiunta dall'assicurato(a).

Art. 8 Misure transitorie

Queste misure sono prese:

1. a favore degli autori che abbiano raggiunto o superato l'età limite (65 anni per gli uomini, 62 anni per le donne) al momento dell'entrata in vigore del regolamento il 1° gennaio 1998.

Questi autori hanno diritto ad una rendita di vecchiaia annuale il cui importo è fissato dal Consiglio di Fondazione, se soddisfano le seguenti condizioni:

- sono soci da 15 anni (SSA/SACD).
- presentano un reddito medio di Fr. 1'800.- calcolato sui 10 anni migliori.

2. A favore della generazione d'ingresso

La stessa misura è adottata alle medesime condizioni per gli assicurati che abbiano raggiunto l'età di 57 anni (donne) e 60 anni (uomini), al momento dell'entrata in vigore del regolamento il 1° gennaio 1998, a condizione che abbiano rinunciato al capitale di vecchiaia conformemente l'art. 7, cifra 1.

3. La rendita è versata a partire da 62 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.

Il Consiglio di Fondazione si riserva la facoltà di cessare il pagamento di questa prestazione, allorquando la Fondazione non disponga più dei mezzi che le permettono di realizzare il suo obiettivo, in particolar modo se la sua situazione finanziaria lo esige.

4. A favore delle persone fisiche titolari del diritto di successione:

- se sono gli eredi diretti del/la socio/a deceduto/a
- se hanno sottoscritto un contratto di mandato di successione prima del 1° gennaio 1998

la Fondazione versa loro annualmente un importo determinato da una percentuale fissata dal Consiglio di Fondazione. Questa percentuale è calcolata sui diritti d'autore percepiti durante l'anno trascorso, a condizione che raggiungano il minimo di Fr. 1'000.-.

L'importo annuale dei diritti d'autore preso in considerazione è limitato a Fr. 200'000.-, con effetto al 1° maggio 2016.



Art. 9 Capitale di pensionamento (avere/rendita di vecchiaia)

1. Con il versamento all'assicurato delle prestazioni previste dalla presente disposizione, decade qualsiasi ulteriore diritto dell'assicurato o dei suoi superstiti.
2. Qualora l'avere di vecchiaia sia inferiore a CHF 50'000.-, la persona assicurata ha diritto al capitale di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile (art. 5 cifra 3).

La Basilese stabilisce un conteggio che indica l'avere di vecchiaia al 31 dicembre precedente l'anno di diritto alla pensione. La Fondazione effettua il pagamento all'avente diritto dopo aver ricevuto il versamento dalla Basilese.

Qualora i diritti percepiti durante l'anno di diritto alla pensione raggiungessero il minimo di Fr. 1'000.-, il premio unico calcolato sui diritti percepiti durante l'anno sarà preso in carico dalla Fondazione e sarà oggetto di un ulteriore versamento.

3. Qualora l'avere di vecchiaia sia uguale o superiore a CHF 50'000.-, l'assicurato ha la possibilità di percepire la prestazione sotto forma di capitale o di rendita, comunicando la sua volontà 2 mesi prima di percepire la prestazione di pensionamento. Se decide per l'opzione capitale, è necessario l'accordo scritto del coniuge o del partner registrato o del convivente. La Fondazione può esigere dei documenti giustificativi di tale consenso. Le spese eventuali sono a carico dell'assicurato.
4. Rendite, importo e versamenti
- 4.1 Rendita di vecchiaia:

Se l'assicurato opta per il versamento sotto forma di rendita, la rendita di vecchiaia è versata mensilmente, all'inizio del mese. Questa prestazione è versata dalla Basilese e l'aliquota di conversione è calcolata secondo i metodi attuariali sulla base della vigente tariffa d'assicurazione collettiva, approvata dall'autorità di vigilanza di competenza.



4.2 Rendita per superstiti:

Il diritto alle prestazioni per superstiti nasce unicamente in caso di decesso, a condizione che al momento del decesso l'assicurato percepisse una rendita di vecchiaia secondo il presente regolamento.

I superstiti legati da unione domestica registrata o il convivente hanno gli stessi diritti del coniuge superstite.

Il coniuge superstite ha diritto a una rendita pari al 60% della rendita di vecchiaia.

Se la rendita del coniuge non sostituisce una prestazione di rendita già in corso, il diritto alla rendita del coniuge nasce il giorno del decesso. In caso contrario, il diritto nasce all'inizio del mese successivo al giorno del decesso.

Il diritto alla rendita del coniuge decade al decesso dell'avente diritto.

Qualora la differenza d'età tra il coniuge superstite e l'assicurato sia superiore a 10 anni, la rendita del coniuge è ridotta dell'1% per ogni anno o frazione di anno eccedente tale differenza d'età.

Qualora l'assicurato contraiga matrimonio dopo aver compiuto i 65 anni d'età, il diritto alla rendita è determinato in misura percentuale dell'intera rendita del coniuge assicurata come segue:

- 80% in caso di matrimonio durante il 66° anno d'età
- 60% in caso di matrimonio durante il 67° anno d'età
- 40% in caso di matrimonio durante il 68° anno d'età
- 20% in caso di matrimonio durante il 69° anno d'età

Questi tassi sono applicati, all'occorrenza, congiuntamente alle due riduzioni.

Non vi è alcun diritto:

- in caso di matrimonio dell'assicurato dopo aver compiuto i 69 anni d'età
- in caso di matrimonio dopo aver compiuto i 65 anni d'età, qualora l'assicurato sia affetto da malattia grave, di cui si presume sia a conoscenza, e che ne provochi il decesso nei due anni successivi al matrimonio.

4.3 Rendita per i figli:

Per redite per i figli si intendono le rendite dei figli di pensionato e, in caso di decesso dell'assicurato, le rendite degli orfani. L'una o l'altra di queste prestazioni è dovuta a condizione che l'assicurato percepisca una rendita di vecchiaia o percepisse una rendita di vecchiaia prima del decesso.

Hanno diritto a una rendita i figli dell'assicurato, conformemente all'art. 252 del Codice Civile svizzero, oltre ai figli di altro letto, a condizione che siano considerati come affiliati dall'assicurato. Gli affiliati hanno diritto a una rendita per i figli nell'ambito dell'art. 49 OAVS.



Le rendite per i figli di pensionato sono versate in via complementare della rendita di vecchiaia. L'importo della rendita per i figli di pensionato corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia versata.

Al decesso dell'assicurato, il diritto a una rendita di orfano sostituisce il diritto a una rendita per figlio di pensionato. Il diritto nasce all'inizio del mese successivo al giorno del decesso e l'importo della rendita di orfano è identico a quello della rendita per figlio di pensionato.

Il diritto alle rendite per figli decade con il decesso del figlio, tuttavia al più tardi quando il figlio raggiunge l'età di 18 anni. Il diritto alle rendite per i figli è esteso oltre i 18 anni compiuti, tuttavia al massimo fino al compimento dei 25 anni, se il figlio prosegue gli studi o presenta un'incapacità di guadagno di almeno il 70%.

Le rendite per i figli di pensionato sono in ogni caso versate fintanto che l'assicurato percepisce un'assicurazione di vecchiaia.

4.4 Rendita per convivente

1. Se è stabilito che i conviventi hanno condotto una vita di coppia assimilabile al matrimonio o all'unione domestica registrata, il superstite ha diritto ad una rendita per convivente se, al momento del decesso dell'assicurato,
 - ha formato con quest'ultimo una vita di coppia assimilabile al matrimonio o all'unione domestica registrata per almeno 5 anni immediatamente prima del decesso, oppure
 - deve provvedere al sostentamento di uno o più figli che erano a carico in comune.
2. Le disposizioni relative alla rendita per coniuge sono applicabili alla rendita per convivente, su riserva dei punti seguenti:
 - Se l'assicurato deceduto era sposato o legato in un'unione domestica registrata, è esclusa una situazione più favorevole del convivente superstite.
 - La rendita per convivente non è adattata all'evoluzione dei prezzi.
 - Il diritto alla rendita per convivente si estingue definitivamente con il decesso del beneficiario oppure se egli
 - contrae matrimonio o costituisce un'unione domestica registrata prima del compimento del 45° anno di età, o
 - si impegna in una nuova vita di coppia assimilabile al matrimonio o all'unione domestica registrata.
 - Il versamento di un'indennità o l'opzione di riattivazione del versamento della rendita per convivente sono esclusi.



Art. 10 Clausola beneficiaria

Quando sorge un diritto alle prestazioni di decesso fissate dall'articolo 7 cifra 2, si tiene conto dell'ordine dei beneficiari seguente, indipendentemente dal diritto successorio:

1. il coniuge superstite o il/la partner registrato/a; o in sua assenza
2. i figli minorenni, i figli che sono invalidi almeno al 70% e che non sono ancora in grado di esercitare un'attività lucrativa, i figli che studiano senza aver compiuto l'età di 25 anni; in loro assenza
3. le persone fisiche che sono state a carico dell'assicurato in modo preponderante, o la persona che ha convissuto senza interruzione nel corso dei 5 anni immediatamente precedenti al decesso, a condizione che l'assicurato abbia inviato alla Fondazione il formulario "Conferma di conviveva / vita di coppia", o la persona che ha uno o più figli in comune a carico; in assenza
4. nell'ordine seguente:
 - a) i figli del defunto, maggiorenni o che svolgono attività professionale se hanno meno di 25 anni
 - b) i genitori
 - c) i fratelli e le sorelle
5. Se la persona assicurata non lascia nessuno degli aventi diritto definiti ai commi da 1 a 4, gli altri eredi legali, ad esclusione della collettività pubblica, hanno diritto alla metà della prestazione di decesso.

Se più persone sono beneficiarie, la prestazione è ripartita a testa.

Art. 11 Pagamento, luogo d'esecuzione

Il luogo di pagamento delle prestazioni assicurate è il domicilio dell'avente diritto o quello del rappresentante legale.



Finanziamento

Art. 12 Contributi

La perennità dei finanziamenti è garantita in gran parte dalle ritenute operate dalla SSA sui diritti d'autore percepiti in Svizzera e all'estero.

L'Assemblea Generale della SSA decide, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dell'attribuzione della ritenuta in favore del fondo di solidarietà, del fondo culturale e della Fondazione. Essa terrà conto di un finanziamento sufficiente della Fondazione.

Il premio di rischio richiesto a copertura del capitale di decesso corrisponde al premio tariffario. I costi sono compresi in questo premio.

Il premio unico è calcolato dalla Fondazione e addebitato con valuta 1° giugno di ogni anno.

Caso di uscita

Art. 13 Recesso dal contratto di socio

In caso di recesso dal contratto di socio, l'avere di vecchiaia è mantenuto nella Fondazione fino all'età di pensionamento. Esso frutta interessi. L'interesse corrisponde all'interesse del mercato fissato ogni anno dalla Basilese. Il capitale è versato al momento del decesso o quando la persona raggiunge l'età del pensionamento.

Organizzazione e amministrazione

Art. 14 Organo della Fondazione

L'organo della Fondazione è il Consiglio di Fondazione. L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Fondazione.

Art. 15 Il Consiglio di Fondazione

1. Il Consiglio di Fondazione rappresenta la Fondazione di fronte a terzi, decide dell'investimento e dell'utilizzazione del patrimonio non vincolato dal contratto collettivo d'assicurazione vita e deve rendere conto annualmente della sua attività all'Autorità di Sorveglianza delle Fondazioni.
2. Il Consiglio di Fondazione promulga le disposizioni regolamentari e si incarica della loro applicazione.
3. Il Consiglio di Fondazione è composto da almeno 7 membri. Il Consiglio d'Amministrazione della SSA designa 4 membri, tra i quali il presidente e almeno un membro rappresentativo degli autori. In caso di disaccordo in merito alla scelta del presidente, si ricorrerà all'estrazione a sorte. L'Assemblea Generale della SSA elegge 3 membri fra gli assicurati della Fondazione.

La durata del mandato è di 3 anni, rinnovabile. Quando un membro del Consiglio di Fondazione lascia la SSA o recede dal suo contratto di socio, il suo mandato scade nello stesso tempo. Per il periodo restante, si deve procedere ad un'elezione complementare entro 3 mesi.



4. Il presidente deve convocare il Consiglio di Fondazione almeno una volta all'anno. Il Consiglio di Fondazione è in grado di prendere delle decisioni quando la maggioranza dei membri designati, contemporaneamente dalla SSA ed eletti dalle persone assicurate, è presente. Esso prende le decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti ad uno scrutinio, quello del presidente è preponderante.

Art. 16 Partecipazione alle eccedenze

1. Il Conto d'esercizio della Basilese costituisce la base di calcolo della partecipazione alle eccedenze dei contratti determinanti. Un saldo globale positivo è utilizzato in particolar modo nell'ambito delle prescrizioni legali per la costituzione di riserve e l'accumulo di un fondo delle eccedenze.
2. Se un'eccedenza deve essere versata, essa è attribuita dalla Basilese alla Fondazione proporzionalmente alla riserva matematica, all'evoluzione dei sinistri, dei rischi assicurati e dei costi.
3. La partecipazione è versata alla fondazione che decide della sua destinazione.

Art. 17 Patrimonio della Fondazione

1. Il patrimonio della Fondazione può essere costituito:
 - 1.1 dalle prestazioni del contratto collettivo d'assicurazione vita che, per un motivo qualsiasi, non sono versate alla persona assicurata o ad un avente diritto;
 - 1.2 dalle partecipazioni alle eccedenze del contratto d'assicurazione collettiva con la Basilese;
 - 1.3 dalle attribuzioni della SSA che oltrepassano l'importo totale necessario per finanziare i contributi regolamentari;
 - 1.4 dalle attribuzioni di terzi e dai prodotti del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'obiettivo della Fondazione.
2. Il Consiglio di Fondazione può decidere, all'interno del patrimonio totale della Fondazione, di separare i diversi fondi. Il Consiglio di Fondazione deve, nell'ambito delle sue decisioni, tenere conto dei pareri e delle raccomandazioni dell'esperto della Fondazione autorizzato in materia di previdenza professionale.



Art. 18 Organo di revisione, perito abilitato in materia di previdenza

1. La Fondazione designa l'organo di revisione che verifica ogni anno la gestione, i conti e l'investimento dei fondi non vincolati dal contratto collettivo d'assicurazione vita. L'organo di revisione è designato per una durata di 3 anni. Il mandato è rinnovabile indefinitamente. L'organo di revisione deve essere abilitato quale perito revisore conformemente all'art. 52b LPP.
2. La Fondazione nomina il perito abilitato in materia di previdenza professionale, incaricato di determinare se le disposizioni regolamentari, di natura attuariale e relative alle prestazioni e al finanziamento siano conformi alle prescrizioni legali.

Art. 19 Responsabilità, obbligo di mantenere il segreto

1. Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione o del controllo della Fondazione rispondono del danno che le causano intenzionalmente o per negligenza.
2. Esse sono tenute a mantenere il segreto sulla situazione personale e finanziaria delle persone assicurate e della SSA. Resta riservata l'ordinanza sulle eccezioni all'obbligo di mantenere il segreto nella previdenza professionale e sull'obbligo di informare di competenza degli organi dell'AVS/AI (OTIPP).

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Revisione del regolamento di previdenza

Il Consiglio di Fondazione può, in accordo con l'Autorità di Sorveglianza, modificare in qualsiasi momento il presente regolamento nell'ambito dell'obiettivo statutario della Fondazione. I fondi riservati per le prestazioni da assegnare o dei diritti a prestazioni scadute al momento della revisione del regolamento non possono tuttavia essere modificati.

Art. 21 Liquidazione della Fondazione

La procedura di liquidazione della Fondazione è disciplinata in un regolamento separato.

Art. 22 Foro

Il foro concernente le contestazioni che oppongono la Fondazione, la SSA e le persone aventi diritto è la sede svizzera o il domicilio del difensore.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento, in questa versione, entra in vigore il 2 luglio 2020. È consegnato ad ogni persona al momento della sua ammissione all'assicurazione.

Losanna, luglio 2020

Fondo di soccorso della
Società Svizzera degli Autori (SSA)

In caso di litigio, farà fede unicamente la versione francese di questo regolamento.

Capitale di decesso decrescente ricalcolato di anno in anno

Età	Uomini e donne	Età	Uomini e donne
25	101'250	48	49'500
26	99'000	49	47'250
27	96'750	50	45'000
28	94'500	51	42'750
29	92'250	52	40'500
30	90'000	53	38'250
31	87'750	54	36'000
32	85'500	55	33'750
33	83'250	56	31'500
34	81'000	57	29'250
35	78'750	58	27'000
36	76'500	59	24'750
37	74'250	60	22'500
38	72'000	61	20'250
39	69'750	62	18'000
40	67'500	63	15'750
41	65'250	64	13'500
42	63'000	65	11'250
43	60'750	66	9'000
44	58'500	67	6'750
45	56'250	68	4'500
46	54'000	69	2'250
47	51'750	70	0